



Unione Agro Aquileiese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

COPIA

ANNO 2017
N. 11 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO TRIENNIO 2017/2019 - EX ART. 193 DEL TUEL

L'anno 2017 , il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consiliare della sede si è riunita l'Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
Sindaco Cervignano del Friuli SAVINO GIANLUIGI	Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Assessore delegato dal Sindaco di Aiello del Friuli BANDIROLI MARIA TERESA	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Sindaco Bicinicco BOSSI GIOVANNI BATTISTA	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Sindaco Aquileia SPANGHERO GABRIELE	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Sindaco Bagnaria Arsa TIUSSI CRISTIANO	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Sindaco Campolongo Tapogliano MASUTTO CRISTINA	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Sindaco Chiopris Viscone PERUSIN RAFFAELLA	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Sindaco Fiumicello SCRIDEL	Componente Assemblea dei	Assente

ENNIO	Sindaci	
Sindaco Palmanova MARTINES FRANCESCO	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Sindaco Ruda LENARDUZZI FRANCO	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Sindaco Terzo di Aquileia TIBALD MICHELE	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Sindaco Torviscosa FASAN ROBERTO	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Sindaco Villa Vicentina RIZZATI GIANNI	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente

Assiste il Segretario UTI dott. MUSTO ANDREA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. SAVINO Sindaco Cervignano del Friuli GIANLUIGI nella sua qualità Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell'art.56 della medesima legge, è stata istituita l'UTI AGROAQUILEIESE;

RICHIAMATE altresì:

- la L.R. n. 18/2015 : "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;
- la L.R. n. 34/2015: "Legge di stabilità 2016";
così come modificate dalla L.R. 10/2016;
- la L.R. 25/2016: "Legge di stabilità 2017";

PRESO ATTO che l'art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a costituzione dei medesimi da parte dell'Uti stessa;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci istituita ai sensi dell'art.7 della L.R. 26/2014 e s.m.i. con cui sono stati approvati Statuto ed Atto Costitutivo dell'Unione Intercomunale Agro Aquileiese;

RICORDATO che l'Unione è costituita di diritto ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina;

PRECISATO che i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino di questa Unione, non hanno provveduto a deliberare l'approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure successivamente Gonars; San Vito al Torre; Santa Maria la Longa; Trivignano Udinese; Visco;

PRESO ATTO che con decorrenza 1° luglio 2016 – Delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 29.06.2016 – sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:

- *elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
 - *statistica;*
 - *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;*
- inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
- *Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;*
- ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
- *la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.*

RILEVATO che con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Agro Aquileiese n° 1 dd. 09/11/2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione stessa con decorrenza 1° gennaio 2017:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

VISTA, inoltre, la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 con cui si è definitivamente stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., le seguenti funzioni:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO l'art. 56 ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall'art. 28 della L.R. 20/2016, che prevede:

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall'UTI a decorrere dal 1.01.2017;
- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla all'art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria;
- al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI;

DATO ATTO che con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 recante "Approvazione del cronoprogramma per il pieno conferimento della funzione Sistema Locale dei Servizi Sociali dei Comuni alle Unioni e coordinamento del passaggio del comune di Torviscosa in forza del comma 4 dell'art. 56 ter della l.r. 26 del 2016", l'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese ha disposto:

- di approvare il crono programma richiesto dal c.4 art. 56 ter della Legge 16 del 2014;
- di avvalersi in quanto titolare della funzione relativa ai servizi sociali, per la fase transitoria individuata nel cronoprogramma, della struttura giuridica ed operativa del Comune di Cervignano del Friuli - Ente gestore del SSC, mantenendo invariate le condizioni previste nella Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale vigente al 30 novembre 2016;
- che il bilancio del Servizio Sociale dei Comuni, per il periodo transitorio, rimarrà incardinato nel Bilancio generale del Comune di Cervignano del Friuli, così come la gestione dei contratti e delle convenzioni in essere al 31.12.2016 e della relativa fatturazione/contabilizzazione e dell'intera gestione fiscale - codice fiscale, partita iva del Comune ente gestore
- di provvedere a trasferire al Comune di Cervignano del Friuli tutte le risorse finanziarie che le saranno conferite per il funzionamento del "sistema locale dei servizi sociali";
- che i contributi saranno utilizzati dal Comune di Cervignano nei limiti del Bilancio approvato dall'Assemblea dell'UTI.
- che i Comuni appartenenti all'area territoriale dell'UTI, già sottoscrittori della Convenzione istitutiva del SSC ai sensi della L.R. 6/2006, potranno essere chiamati ad integrare il bilancio con proprie quote per l'implementazione dei servizi;

CONSTATATO, quindi, che a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in Uti le seguenti Funzioni Comunali:

- Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- Statistica;
- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- Gestione dei servizi tributari;
- Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i avvalendosi della struttura dell'Ente Gestore - Comune di Cervignano del Friuli - fino alla data del 31.08.2017 – Vedi cronoprogramma di cui alla Delibera Assemblea Sindaci n.12/2016;

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.

oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all'art.43 della L.R. 20/2016;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 26 aprile 2016 con la quale è stato eletto il Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco pro-tempore del

CONSIDERATO che:

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 in data 12.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 in data 22.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2016;
- al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:
 - deliberazione U.di P.n.14 del 12.04.2017, approvata e ratificata con deliberazione A. dei S. n. 7 del 22.05.2017;
 - deliberazione U.di P. n. 32 del 19.07.2017 con oggetto "Assestamento di bilancio 2017-2019. Storno di fondi e variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019. Variazione al D.U.P. 2017-2019 da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea dei Sindaci non appena saranno decorsi i 30 giorni entro cui i singoli consigli comunali dei Comuni aderenti all'Uti si saranno espressi;

RILEVATO, inoltre, che:

- il comma 1 dell'art.193 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che "*Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6*".
- in ordine al "RIEQUILIBRIO DI BILANCIO", l'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, "con periodicità di cui al regolamento comunale di contabilità, e comunque *almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno*, l'Assemblea dei Sindaci provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo";
- oltre a quanto prescritto nel comma 2 dell'art. 193 sopra richiamato, il comma 6 dell'art. 55 del vigente regolamento di contabilità prevede, in assenza degli equilibri di bilancio, di proporre all'Assemblea dei Sindaci quanto segue:
 - a) le misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio;
 - b) le misure necessarie a garantire il rispetto dei limiti d'indebitamento;
 - c) le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- il comma 4 dell'art. 193 Dlgs. 267/2000 prevede inoltre che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l'attivazione della procedura dissolutiva di cui all'art.141 del medesimo articolato normativo;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell'individuare gli strumenti della programmazione degli enti locali, annovera tra essi anche "*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte dell'Assemblea dei Sindaci entro il 31 luglio di ogni anno*";
- secondo un'interpretazione logico-sistematica della *voluntas legis*, in ordine alla coincidenza nel 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e dell'assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di bilancio precedono la successiva (*eventuale*) variazione di assestamento generale;

VISTO il commi 4 dell'art. 153 del TUEL che recita *“Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.”*

DATO ATTO che l'art. 55 del vigente regolamento di contabilità (nelle more dell'adozione, viene utilizzato quello del Comune capofila, ovvero quello di Cervignano del Friuli) al comma 3 prevede che il Responsabile Finanziario predisporre, con *periodicità almeno quadrimestrale* una relazione illustrativa della situazione degli equilibri finanziari dell'ente e degli obblighi di finanza pubblica;

PRESO ATTO che in data 21.07.2017 il Responsabile Finanziario con prot. 2126 ha trasmesso la relazione di cui al periodo precedente sottoscritta in data 19/07/2017 al Presidente dell'Unione Agro Aquileiese, all'Ufficio di Presidenza, all'Assemblea dei Sindaci e all'Organo di Revisione;

RITENUTO, quindi, in questa sede prendere atto del permanere degli equilibri finanziari come analiticamente illustrati nella relazione del Responsabile Finanziario, **allegata sub A**

PRESO ATTO che con nota Prot. 3186/2017 trasmessa tramite mail del 25.05.2017 il Responsabile del servizio finanziario ha chiesto ai singoli Responsabili dell'Ente, di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio per quanto riguarda sia la gestione corrente che la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare lo stato di attuazione dei programmi triennio 2017-2019 rispetto a quanto indicato nel D.U.P. di riferimento e se risultano in linea con la programmazione prevista dall'Ente;

PRESO ATTO delle comunicazioni dei vari responsabili di servizio custodite agli atti presso l'Ufficio Ragioneria del Comune i quali, per quanto di rispettiva competenza, hanno dichiarato:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- di aver provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi triennio 2017-2019 e che la loro realizzazione è in linea con la programmazione dell'Ente;

DATO ATTO che il fondo di riserva presenta una capienza pari a €46.500,00, che si ritiene congrua;

TENUTO CONTO, altresì, che la gestione di cassa di trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 19.07.2017 ammonta a €4.316.386,74
- il fondo di cassa finale presunto ammonta a €3.000.000,00
- l'Unione non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €50.000,00

VISTO, inoltre, il punto 3.3 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ai sensi del quale *“Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:*

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere necessario l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione né della quota accantonata nel risultato di amministrazione.

CONSIDERATO che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che tali condizioni presumibilmente potranno essere conservate fino alla conclusione del presente anno finanziario e che pertanto non è richiesta l'adozione di interventi correttivi da parte dell'organo consiliare in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza pubblica;

RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all'approvazione della presente delibera entro il termine del 31 luglio 2017;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso in data 21.07.2017 – prot. n. 2146 del 24.07.2017, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G.”;
- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3
- il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- il decreto “Milleproroghe”, L. 244/2016;
- L.R. 16 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019”
- L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”
- lo Statuto comunale;

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti 9, votanti 9, con voti 9

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:
2. Di accertare ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata il permanere degli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, il rispetto dei vincoli di finanza

pubblica e l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione che nel risultato di amministrazione;

3. Di dare atto che non sono stati espressi dall'organo di revisione in merito alla relazione di cui all'art. 55 del vigente regolamento di contabilità, **Allegato Sub. A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare, quindi, ai sensi del più volte citato art.193 del TUEL, la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017;
5. Di dare atto che:
 - attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL come risulta da dichiarazioni rese dai responsabili di area e di settore, conservate agli atti;
 - il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo in sede di approvazione del risultato di amministrazione 2016 è coerente con il monitoraggio dei residui attivi, e lo stesso, iscritto nel bilancio di previsione, è adeguato rispetto ai crediti in corso di formazione, come previsto dal principio contabile n. 3.3 all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
 - ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 si è stabilito che le UTI saranno tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2019, pertanto per l'intero esercizio 2017 la nostra UTI non è obbligata a perseguire il pareggio di bilancio. Dallo 01.01.2019, invece, sussisterà l'obbligo.
 - si è provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi triennio 2017-2019 e che la loro realizzazione è in linea con la programmazione dell'Ente, così come comunicato al Responsabile dell'Area Finanziaria dai singoli responsabili dell'Ente;
6. di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere del 21.07.2017;
7. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente;

Considerata l'urgenza;

Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge: presenti 9, votanti 9, con voti 9

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL. è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 21 luglio 2017.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL. è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dalla DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 21 luglio 2017.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

RITENUTO di procedere con votazione palese per alzata di mano dai n. 9 componenti presenti;

PRESENTI: 9.

FAVOREVOLI: unanimità.

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra per l'oggetto indicato in epigrafe, che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, dai n. 9 componenti presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to SAVINO GIANLUIGI
Sindaco Cervignano del Friuli

Il Segretario UTI
F.to MUSTO ANDREA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Unione Agro Aquileiese, lì 31/07/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tamico Nonino

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Tamico Nonino

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 31 luglio 2017

Il Responsabile del Procedimento
Tamico Nonino